

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2797

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Istituzione di un sovracanone a favore di comuni e comunità montane in relazione alla realizzazione di invasi artificiali

Presentata il 16 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come vi è ben noto, molto spesso quando si progetta la costruzione di un invaso artificiale in zone classificate montane vengono mosse opposizioni e sollevate proteste da parte delle popolazioni e delle amministrazioni locali.

Tali proteste trovano fondamento e giustificazione nelle seguenti essenziali considerazioni:

a) preoccupazioni per le modifiche topografiche e climatiche che possono essere provocate dalla realizzazione dell'invaso e delle opere connesse;

b) alterazione del locale assetto socio-economico;

c) sottrazione di vasti territori agricoli, fabbricati civili e infrastrutture;

d) inconvenienti di carattere igienico-sanitario;

e) turbative al patrimonio paesaggistico, faunistico e botanico.

Per contro, la realizzazione degli invasi artificiali si impone con sempre maggior urgenza per far fronte alle esigenze dei servizi civili e della produzione agricola ed energetica ed ogni anno la mancata regolazione delle acque, che scorrono inutilmente e a volte con gravi danni, crea perdite cospicue in settori di grande interesse per l'economia nazionale.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Al fine di favorire ed incentivare iniziative pubbliche e private intese a realizzare gli invasi del genere anzidetto nel rispetto delle esigenze delle popolazioni montane appare opportuno, come previsto per le concessioni di derivazione idroelettrica, istituire un sovracanone atto a rivitaliz-

zare l'economia montana, che possa rientrare in misura non eccessivamente onerosa nelle spese a carico dei concessionari di grandi derivazioni da cui traggono consistenti benefici.

Si propone, a tal fine, l'approvazione della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto del sovracanone).

1. A favore dei comuni e delle comunità montane di appartenenza, nel cui territorio si realizzi un invaso artificiale che rientri nella competenza del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è corrisposto un sovracanone idraulico annuo rapportato alla sua capacità a carico dei titolari della relativa concessione governativa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Misura del sovracanone).

1. Il sovracanone di cui all'articolo 1 è stabilito dalle regioni e dalle province autonome sentite le organizzazioni professionali di categoria.

2. Il sovracanone di cui all'articolo 1 è ripartito tra il comune o i comuni sede di invaso e la comunità montana di appartenenza in ragione, rispettivamente, del 30 e del 70 per cento.

3. Quando l'invaso ricada nel territorio di più comuni o comunità montane, la percentuale di sovracanone spettante è determinata in ragione della rispettiva superficie sommersa a pieno invaso e interessata dalle opere di ritenuta. In assenza delle comunità montane o di enti simili la loro quota spetta interamente ai comuni interessati.

ART. 3.

*(Decorrenza e adeguamento
del sovracanone).*

1. Il sovracanone di cui all'articolo 1 della presente legge è corrisposto ai soggetti di cui all'articolo 2 a partire dall'anno finanziario successivo a quello in cui saranno approvati gli atti di collaudo dell'invaso ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, ed è annualmente indicizzato in base alle variazioni dell'indice nazionale del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

ART. 4.

(Utenze multiple).

1. Qualora l'invaso formi oggetto di utilizzazione multipla per usi potabili e civili, irrigui, idroelettrici, sportivi, turistici e simili, il sovracanone di cui all'articolo 1 è calcolato in relazione all'uso ed alla quantità di acqua prelevata.

ART. 5.

(Utilizzazione del sovracanone).

1. I comuni e le comunità montane devono destinare i sovracanonî riscossi esclusivamente per favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché la realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato o della regione.